



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

ORIGINALE

Prot. n° 0002875

REGISTRO GENERALE N. 8

ORDINANZA DEL 4° SETTORE

N. 2 DEL 26-03-2021

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA A PARTIRE DALLE ORE 07,00 DEL GIORNO 29/03/2021 FINO A FINE LAVORI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARCO GIOCHI SCUOLA INFANZIA CASELLE.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

CONSIDERATA la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 535 del 30/12/2020 e affidamento di una parte dei lavori alla Ditta Beani Annibale con sede in Via Trieste n. 122, 63087 Comunanza, P.IVA. 01721960449;

CONSIDERATO che a seguito della trasmissione da parte della Regione Marche del DDF n. 848 del 03/09/2020 con il quale è stata assegnata una somma pari a Euro 9.414,03, il Comune di Maltignano ha presentato la propria candidatura per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza del parco giochi della scuola materna di Via Lombardia;

RITENUTO necessario regolamentare la circolazione stradale in relazione ai lavori da svolgersi, che ricadranno su Via Lombardia, tratto di fronte alla Scuola dell'Infanzia n. 8/A, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica;

VISTI gli artt. 1, 5 comma 3, 6, 7, del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche;

VISTI gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n. 285 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e l'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche apportate dal D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996;

VISTA la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000 "Disposizioni sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che approva il "Testo unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 26 del 19/07/2019;

ORDINA

L'istituzione temporanea del divieto di transito sul tratto di Via Lombardia di fronte alla Scuola dell'Infanzia Giovanni Paolo II sita al numero civico 8/A, e del divieto di sosta con rimozione forzata sui parcheggi di fronte alla suddetta Scuola dell'Infanzia, dalle ore 07,00 del giorno 29/03/2021 fino a fine lavori.

DEMANDA

1. La ditta incaricata del lavoro Beani Annibale al posizionamento della necessaria segnaletica stradale, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e Regolamentari, con necessità di istituire il divieto di transito nel tratto di Via Lombardia di fronte alla Scuole dell'Infanzia Giovanni Paolo II sita al numero civico 8/A, e del divieto di sosta con rimozione forzata relativamente agli stalli di sosta posti di fronte alla suddetta Scuola dell'Infanzia, almeno 48 ore prima della decorrenza della presente ordinanza;
2. Il Servizio di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art. 12 C.d.S., il controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza nei termini indicati.

La presente ordinanza ha validità per il giorno 29/03/2021 sino a fine lavori, annullando ogni precedente provvedimento ed è fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale di Maltignano.

AVVERTE

A carico dei trasgressori alle disposizioni prescritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

INFORMA

1) Contro la presente ordinanza può essere proposto:
- ricorso, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992 nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione e da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (legge 06.12.1971, n. 1034), nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

2) Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, avverte che il Responsabile del procedimento è il Sindaco Dott. Armando Falcioni.

DISPONE

Che altra copia, per quanto di competenza, venga inviata a:

- All'Ufficio Segreteria del Comune di Maltignano per la pubblicazione all'albo;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Alla Ditta Beani Annibale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
FALCIONI ARMANDO